



Com'è cambiato il Lavoro Sportivo con la Riforma

L'INQUADRAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPORTIVE ALLO STATO ATTUALE

Aw. Massimiliano Montone – MONTONE & PARTNERS

RIFORMA DELLO SPORT

A seguito della Riforma dello sport, i compensi sportivi dilettantistici, così come li abbiamo conosciuti sino ad oggi, **non esisteranno più**



è espressamente prevista **l'abrogazione dell'art. 67, c.1, lett. m)**, per la parte che disciplinava tali compensi relativamente alle associazioni sportive dilettantistiche

Area del Professionismo

D.Lgs. n. 36/2021 art. 38, comma 1

L'articolo 38 del D.Lgs. n. 36/2021, chiarisce la distinzione tra l'area del **professionismo** e l'area del **dilettantismo**.

La prima è composta da società che svolgono la propria attività sportiva con **finalità lucrative**.

La qualificazione dei settori in cui operano rimane di competenza delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate

Area del Dilettantismo

D.Lgs. n. 36/2021 art. 38, comma 1 bis

L'area del Dilettantismo, a cui viene ora data una definizione in positivo e non solo per differenza, comprende le associazioni sportive e le società, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con **prevalente finalità altruistica**, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

Area del Dilettantismo

D.Lgs. n. 36/2021 art. 38, comma 1 ter

L'area del dilettantismo, inoltre, include anche gli **enti del terzo settore** che esercitano, come attività di interesse generale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al RAS; ad essi, infine, si prevede si applichino le disposizioni previste per le associazioni e società dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.

Tesseramento

D.Lgs. n. 36/2021 art. 15

Il Tesseramento quale **atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva** con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale.

Emerge pertanto la **natura autorizzativa** del tesseramento.

Esso non determina la nascita di alcun rapporto associativo.

LAVORATORE SPORTIVO: OGGETTO

D.Lgs. n. 36/2021 art. 25

È lavoratore sportivo:

- l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo, a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo;

LAVORATORE SPORTIVO: OGGETTO

D.Lgs. n. 36/2021 art. 25

È altresì **lavoratore sportivo**:

- ogni **tesserato**, ai sensi dell'articolo 15, **che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti**, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con **esclusione** delle mansioni di carattere **amministrativo-gestionale**.
- Restano **esclusi** dalla nozione di lavoratore sportivo anche coloro che forniscono **prestazioni nell'ambito di una professione** la cui **abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo** e per il cui esercizio devono essere **iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali**.

LAVORATORE SPORTIVO: FORMA

Il **Lavoro sportivo**, sulla base delle **concrete caratteristiche** del rapporto, potrà avere la forma di:



- 1. lavoro subordinato**
- 2. lavoro autonomo**
- 3. lavoro autonomo nella forma di Collaborazioni continuative e coordinate**

LAVORATORE SPORTIVO: ESCLUSIONI

Restano, pertanto, escluse dal lavoro sportivo:

- le figure che **NON** rientrano nelle sette categorie ipotizzate o nei mansionari
- le figure (adetta pulizie / custodi impianto ecc.) che **NON** operano in un rapporto di connessione e funzionalità con l'attività sportiva
- I professionisti la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali



che, pertanto, dovranno essere inquadrate secondo le
ordinarie regole del lavoro NON sportivo

LAVORATORE SPORTIVO: INDICI

Indici per qualificare il rapporto subordinato o autonomo

1. Rispetto orario
2. Retribuzione fissa
3. Assenza di rischio economico
4. Assoggettamento gerarchico al potere direttivo del datore lavoro → ingerenza sulle prestazioni ed esercizio potere disciplinare

LAVORATORE SPORTIVO: ORGANIZZAZIONE

Rispetto alla versione originaria del D.Lgs. n. 36/2021, viene “recuperata” l’esimente prevista dall’art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015 (c.d. Job Act), ai sensi della quale le co.co.co. rese ai fini istituzionali in favore di sodalizi sportivi dilettantistici **NON sono automaticamente riqualficate in prestazioni di lavoro subordinato**



È ammessa, quindi, la possibilità di rapporti lavoro autonomo sportivo anche nella forma della CO.CO.CO. organizzata dal committente.

LAVORATORE SPORTIVO: PRESUNZIONE

D.Lgs. n. 36/2021 art. 28

Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

Quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le **24 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN/DSA/EPS;

Come già chiarito nella RI al d. lgs. n. 36/2021, trattasi di una presunzione iuris tantum: “il superamento delle 24 ore non fa venir meno, sussistendo le condizioni della collaborazione coordinata e continuativa, la natura autonoma del rapporto” che pertanto dovrà essere definito sulla base delle concrete modalità di svolgimento.



PRESUNZIONE (relativa) di contratto di lavoro autonomo, nella
forma della collaborazione coordinata e continuativa

LAVORATORE SPORTIVO: SUBORDINAZIONE

D.Lgs. n. 36/2021 art. 26

Rapporto di lavoro subordinato

Il rapporto lavorativo può essere anche subordinato e in questo caso :

- il contratto può contenere un termine finale non superiore a 5 anni;
- È ammessa la successione di contratti a tempo determinato;
- È ammessa la cessione del contratto;
- Non si applica l'art. 7 della L. 300/1970



LAVORATORE SPORTIVO: PRESUNZIONE

D.Lgs. n. 36/2021 art. 28

Rapporto di lavoro sportivo nell'area del professionismo

Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, **si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato**

LAVORATORE SPORTIVO: requisiti per rapporto autonomo nel professionismo

D.Lgs. n. 36/2021 art. 27

Rapporto di lavoro sportivo nell'area del professionismo

Quando ricorre almeno uno dei seguenti requisiti il rapporto si intenderà invece autonomo:

- a) l'**attività sia svolta** nell'ambito di una **singola manifestazione sportiva** o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) lo sportivo **non sia contrattualmente vincolato** per ciò che riguarda la frequenza a **sedute di preparazione o allenamento**;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi **otto ore settimanali** oppure **cinque giorni ogni mese** ovvero **trenta giorni ogni anno**.

Direttore di Gara

D.Lgs. n. 36/2021 art. 25, comma 6 bis

Il **contratto individuale** del Direttore di gara e dei soggetti che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive **è stipulato dalla Federazione.**

È tuttavia possibile non sottoscrivere un contratto di lavoro sportivo, essendo possibile provvedere ad **una mera comunicazione o designazione per ciascuna prestazione** da parte della Federazione o del diverso ente organizzatore della manifestazione.

Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo **non si applica** il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'**articolo 36, comma 6.**

Vincolo sportivo

D.Lgs. n. 36/2021 art. 31

Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 30 giugno 2024 (per gli atleti già tesserati all'entrata in vigore della riforma).

LAVORATORE SPORTIVO: PREVIDENZA

A tutti i lavoratori sportivi si applicherà **l'ordinaria disciplina, anche previdenziale**, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.

I lavoratori sportivi subordinati, infine, avranno diritto alle tutele previste dalla **NASPI**.

LAVORATORE SPORTIVO: SICUREZZA

D.Lgs. n. 36/2021 artt. 32 e 33

Ai lavoratori sportivi si applicheranno anche le norme in materia di tutela della **salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro**, “in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva” e le disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

LAVORATORE SPORTIVO: SICUREZZA

In merito alla sicurezza degli atleti, la Relazione illustrativa del Decreto correttivo la disposizione in parola è volta ad evitare la sovrapposizione del ruolo del **medico specialista in medicina dello sport**, che **certifica l'idoneità psico-fisica** del lavoratore sportivo, con quello del **medico competente di cui al D.Lgs. 81/2008**, che invece è tenuto ad effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata alla tutela dello stato e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

LAVORATORE SPORTIVO: SICUREZZA

D.Lgs. n. 36/2021 artt. 32

L'attività sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 25 **è svolta sotto controlli medici**, secondo disposizioni stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica

LAVORATORE SPORTIVO: SICUREZZA

D.Lgs. n. 36/2021 artt. 32

Le riferite disposizioni possono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una **scheda sanitaria** per ciascun lavoratore sportivo.

In caso di istituzione della scheda sanitaria, essa dovrà essere compilata e conservata secondo le disposizioni dell'emanando decreto, **con oneri a carico della società o associazione.**

LAVORATORE SPORTIVO: SICUREZZA

D.Lgs. n. 36/2021 artt. 33

Per tutto quanto non regolato dal Decreto 36/2021, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva.

IL VOLONTARIO

D.Lgs. n. 36/2021 art. 29 I Volontari

Possibilità di avvalersi nello svolgimento delle attività istituzionali di volontari, anche dipendenti pubblici, che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti

IL VOLONTARIO

D.Lgs. n. 36/2021 art. 29 I Volontari

Le prestazioni sportive dei volontari **non sono retribuite** in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Sono ammessi rimborsi per le spese analitiche dei volontari a fronte di **autocertificazione** purché non superino l'importo di **150 euro mensili** e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso.

Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Obbligo per ASD e SSD di **assicurarli** per la responsabilità civile verso terzi.

DIPENDENTI PUBBLICI

D.Lgs.n.36/2021

art.25,co. 6

I dipendenti della PA che prestano la propria attività nell'ambito delle SSD e ASD fuori dall'orario di lavoro possano:

- essere retribuiti dai beneficiari, **previa autorizzazione** dell'amministrazione di appartenenza **(o silenzio assenso decorsi 30 giorni dall'istanza)**, con diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale prevista per i lavoratori sportivi;
- trattare i relativi redditi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino ad importo complessivo pari a 15.000 euro;
- ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.


DIPENDENTI PUBBLICI

D.Lgs.n.36/2021

art.25,co. 6

I dipendenti della PA che prestano la propria attività nell'ambito delle SSD e ASD fuori dall'orario di lavoro e senza un compenso sono tenuti ad una mera comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari (art. 29, comma 2).



Lavoratore
sportivo



1. lavoro subordinato

2. lavoro autonomo

3. lavoro autonomo nella forma di
Collaborazioni coordinate e
continuative



con applicazione del regime previdenziale, fiscale e delle agevolazioni introdotte con la Riforma dello sport



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Av. Massimiliano Montone
Montone & Partners
Law Firm

massimiliano.montone@studiomontone.com

Questa presentazione è stata creata per l'attività indicata in premessa; non è, di conseguenza, una trattazione esaustiva dell'argomento e può essere citata e utilizzata parzialmente al di fuori di questo contesto solo citando la fonte. Grazie



GLI ENTI SPORTIVI

E

IL LAVORO SPORTIVO

Giuseppe Papa

Dottore Commercialista – Revisore Legale

Le disposizioni normative di riferimento

... *normativa in vigore fino al 30.06.2023* ...

- **Art. 90 L. 289/2002** - Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica

... *la nuova normativa di nostro interesse* ...

- **D.lgs. n. 36 del 28.02.2021** - Attuazione dell'art. 5 della L. 86/2019, recante **riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici**, nonché di lavoro sportivo. Testo aggiornato con le modifiche introdotte dal **D.Lgs. n. 163 del 05.10.2022** pubblicato nella **G.U. n. 256 del 02.11.2022.**
- **D.lgs. n. 39 del 28.02.2021** - Attuazione dell'art. 8 della L. 86/2019, recante **semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.**

La forma giuridica

Art. 90 co. 17 L. 289/2002

Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica;
- c) società sportiva di capitali o cooperativa.

Art. 6 – D.Lgs. 36/2021

Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la **finalità sportiva** e la ragione o la denominazione sociale **dilettantistica** e possono assumere una delle seguenti **forme giuridiche**:

- a) **associazione sportiva priva di personalità giuridica;**
- b) **associazione sportiva con personalità giuridica;**
- c) **società di capitali e cooperative;**

c-bis) enti del terzo settore, iscritti al RUNTS e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al RAS.

Atto Costitutivo e Statuto

Art. 90 co. 18 - L. 289/2002

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

Art. 7 – D.Lgs. 36/2021

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;

Incompatibilità amministratori

Art. 90 co. 18 bis - L. 289/2002

È fatto **divieto** agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre SSD o ASD nell'ambito della medesima FSN o DSA se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un **EPS**.

Art. 11 – D.Lgs. 36/2021

È fatto **divieto** agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre SSD o ASD nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI.

Lo spirito della norma sembra essere quello di evitare situazioni di conflitto di interesse e di promiscuità, che possono comportare il venir meno di alcuni requisiti essenziali degli enti sportivi, quale ad esempio quello della democraticità e dell'assenza di lucro.

Non è però chiaro **quali** siano o possano essere **le conseguenze** legate ad un eventuale **mancato rispetto del divieto in questione**.

Il mancato rispetto del divieto comporta riflessi solo sul soggetto che si trova a ricoprire due o più cariche incompatibili oppure produce riflessi anche in seno alle ASD e/o SSD coinvolte?

Gli enti coinvolti subiranno conseguenze quale, ad esempio, la perdita dello status di ASD o SSD, con conseguente perdita delle relative agevolazioni fiscali?

Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche

A far data **dal 31 agosto 2022**, è stato **attivato il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche** ed è stato pubblicato il relativo Regolamento.

L'art. 1 (Funzioni del Registro) del Regolamento dispone che il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche viene **istituito presso il Dipartimento per lo Sport** della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decorrenza dal 31 agosto 2022 per **assolvere:**

- **alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive**, ai sensi dell'art. 10, D.lgs. 36/2021 e dell'art. 5, D.lgs. 39/2021,
- **alle altre funzioni** previste dalla normativa vigente.

Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche

❖ **Istituzione del Registro (art. 4 d.lgs. 39/21)**

Il Registro è:

- **istituito presso il Dipartimento dello Sport**
- **interamente gestito con modalità telematiche**

❖ **Gestione del Registro (art. 13 d.lgs. 39/21)**

Per la gestione del Registro, il Dipartimento per lo sport si avvale della società **Sport e Salute Spa**.

Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche

❖ Struttura del Registro (art. 5 d.lgs. 39/21)

Nel Registro sono iscritte tutte le SSD e ASD che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una FSN, DSA ed EPS riconosciuti dal CONI.

Al riguardo, l'art. 4 del Regolamento prevede che devono essere iscritti nel Registro gli enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, se riconosciuti ai fini sportivi da un Organismo sportivo e se ad esso affiliati.

Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche

❖ Iscrizione nel Registro (art. 6 d.lgs. 39/21)

La **domanda di iscrizione** è inviata al Dipartimento per lo sport dalle FSN, DSA o EPS affiliati, su richiesta delle ASD/SSD.

Alla domanda devono essere **allegati** i seguenti documenti attestanti:

- a. la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale p. Iva;
- b. i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
- c. la data dello statuto vigente;
- d. la dichiarazione relativa all'oggetto sociale e alle attività sportive, didattiche e formative;
- e. la dichiarazione riguardante la composizione e la durata dell'organo amministrativo e le generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
- f. i dati dei tesserati.

Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche

❖ Certificati d'iscrizione (art. 8 d.lgs. 39/21)

I certificati di iscrizione al Registro vengono rilasciati dal Dipartimento per lo sport su istanza di chiunque vi abbia interesse.

❖ Cancellazione dal Registro (art. 9 d.lgs. 39/21)

La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di **istanza motivata** da parte **dell'ente iscritto** o di **accertamento d'ufficio**, anche a seguito di:

- ✓ **provvedimenti** della competente **autorità giudiziaria** ovvero **tributaria**, divenuti definitivi,
- ✓ dello **scioglimento, cessazione, estinzione** dell'ente
- ✓ della **carenza dei requisiti necessari** per la permanenza nel Registro.

Trattamento pensionistico

Art. 35 – D.Lgs. 36/2021 – Trattamento Pensionistico

Lavoratori della sola area del dilettantismo

Nell'area del dilettantismo, i **lavoratori sportivi**:

- titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa
oppure
- svolgenti **prestazioni di lavoro autonomo**,

hanno diritto **all'assicurazione previdenziale e assistenziale** (iscrizione Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Trattamento pensionistico

Art. 35 – D.Lgs. 36/2021 – Trattamento Pensionistico

Aliquote previdenziali dal 2023 al 2027 Lavoratori Sportivi Area del Dilettantismo (esclusi i lavoratori subordinati)	Aliquota Contributiva su 50% base imponibile	Aliquote Aggiuntive su 100% base imponibile
Co.co.co e Autonomi assicurati presso altre forme pensionistiche	24%	NO
Co.co.co non assicurati presso altre forme pensionistiche	25%	2,03%
Autonomi non assicurati presso altre forme pensionistiche	25%	1,23%

- I contributi per le co.co.co. sono a carico del lavoratore per 1/3 e del datore di lavoro per 2/3.
- I contributi sono dovuti solo sulla parte di compenso eccedente l'importo di euro 5.000,00.
- Fino al 31.12.2027, le aliquote contributive si applicano sul 50% dell'imponibile. Di conseguenza l'imponibile pensionistico è parimenti ridotto.
- Non si dà luogo a recupero contributivo per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza del decreto, ai sensi dell'art. 67, 1° comma, lett. m), del TUIR.
- Gli istruttori presso impianti e circoli sportivi, i direttori tecnici e gli istruttori presso società sportive già iscritti presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

Ipotesi carico previdenziale su compensi co.co.co. area dilettantismo

Lavoratori assicurati presso altre forme pensionistiche:			
<i>Aliquota 24%, franchigia €. 5.000 e riduzione imponibile 50% fino al 31.12.27</i>			
Ipotesi 1			
Compenso	€	15.000,00	C
Franchigia	-€	5.000,00	
Imponibile previdenziale dal 01/01/2028	€	10.000,00	
Riduzione imponibile 50% fino al 31/12/2027	€	5.000,00	A
Contributi previdenziali 24% di "A"	€	1.200,00	
di cui 1/3 a carico lavoratore	€	400,00	D
di cui 2/3 a carico datore lavoro	€	800,00	E
Costo datore lavoro (C + E)	€	15.800,00	105,33%
Netto Lavoratore (C - D)	€	14.600,00	

Ipotesi carico previdenziale su compensi co.co.co. area dilettantismo

Lavoratori assicurati presso altre forme pensionistiche:			
<i>Aliquota 24%, franchigia €. 5.000 e riduzione imponibile 50% fino al 31.12.27</i>			
Ipotesi 2			
Compenso	€	6.000,00	C
Franchigia	-€	5.000,00	
Imponibile previdenziale dal 01/01/2028	€	1.000,00	
Riduzione imponibile 50% fino al 31/12/2027	€	500,00	A
Contributi previdenziali 24% di "A"	€	120,00	
di cui 1/3 a carico lavoratore	€	40,00	D
di cui 2/3 a carico datore lavoro	€	80,00	E
Costo datore lavoro (C + E)	€	6.080,00	101,33%
Netto Lavoratore (C - D)	€	5.960,00	

Ipotesi carico previdenziale su compensi co.co.co. area dilettantismo

Lavoratori NON assicurati presso altre forme pensionistiche:		
<i>Aliquota 25%, franchigia €. 5.000 con riduzione imponibile 50% fino al 31.12.27 e aliquote aggiuntive assistenziali 2,03% sul 100% imponibile</i>		
Ipotesi 3		
Compenso	€	C
Franchigia	-€ 5.000,00	B
Imponibile previdenziale (aliquote aggiuntive 2,03%)	€ 10.000,00	A
Riduzione imponibile 50% (aliquota 25%)	€ 5.000,00	
Contributi previdenziali 25% di "A"	€ 1.250,00	
Contributi assistenziali 2,03% di "B"	€ 203,00	
Totale contributi	€ 1.453,00	
di cui 1/3 a carico lavoratore	€ 484,33	D
di cui 2/3 a carico datore lavoro	€ 968,67	E
Costo datore lavoro (C + E)	€ 15.968,67	106,46%
Netto Lavoratore (C - D)	€ 14.515,67	

Ipotesi carico previdenziale su compensi co.co.co. area dilettantismo

Lavoratori NON assicurati presso altre forme pensionistiche:		
<i>Aliquota 25%, franchigia €. 5.000 con riduzione imponibile 50% fino al 31.12.27</i>		
<i>e aliquote aggiuntive assistenziali 2,03% sul 100% imponibile</i>		
Ipotesi 4		
Compenso	€	6.000,00 C
Franchigia	-€	5.000,00
Imponibile previdenziale (aliquote aggiuntive 2,03%)	€	1.000,00 B
Riduzione imponibile 50% (aliquota 25%)	€	500,00 A
Contributi previdenziali 25% di "A"	€	125,00
Contributi assistenziali 2,03% di "B"	€	20,30
Totale contributi	€	145,30
di cui 1/3 a carico lavoratore	€	48,43 D
di cui 2/3 a carico datore lavoro	€	96,87 E
Costo datore lavoro (C + E)	€	6.096,87
		101,61%
Netto Lavoratore (C - D)	€	5.951,57

Assicurazione INAIL

Art. 34 – D.Lgs. 36/2021 – Assicurazione contro gli infortuni

Il comma 3 dell'art. 34 prevede che ai **lavoratori sportivi** titolari di **contratti di collaborazione coordinata e continuativa** si applica la disciplina **dell'obbligo assicurativo INAIL**.

Al momento non è certa la modalità applicativa di tale obbligo, né se sarà applicabile la soglia di esenzione di 5.000 euro prevista ai fini contributivi.

La norma rinvia infatti ad **un decreto** – non ancora emanato - del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che dovrà **definire le retribuzioni** e i relativi **riferimenti tariffari** ai fini della **determinazione del premio** assicurativo.

Trattamento tributario del lavoro sportivo

Art. 36 – D.Lgs. 36/2021 – Commi 6 e 6-bis

I **compensi di lavoro sportivo** nell'area del **dilettantismo**:

- **fino** all'importo complessivo di **euro 15.000**, non costituiscono **base imponibile** ai fini fiscali (esenzione),
- **superato il limite** di euro 15.000, **la sola parte eccedente** dei compensi **concorre a formare il reddito** del percipiente.

All'atto del pagamento **il lavoratore sportivo** deve rilasciare apposita **autocertificazione attestante** l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche **rese (???) nell'anno solare**.

Trattamento tributario del lavoro sportivo

Art. 51 e 52 – D.Lgs. 36/2021

Abrogazione vecchia disciplina dei compensi sportivi dilettantistici

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021, ai sensi dell'art. 52, co. 2-bis, a far data dal 1° luglio 2023 vengono abrogate le **disposizioni fiscali agevolative** riguardanti i c.d. **compensi sportivi dilettantistici** disciplinati dall'**art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR**.

Pertanto, sia le ASD e le SSD che le FSN e gli altri organismi sportivi, non potranno più corrispondere somme ai lavoratori sportivi facendole rientrare tra i "redditi diversi".

Norma transitoria per l'anno 2023

Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel **periodo d'imposta 2023** percepiscono compensi ex art. 67, co. 1, lett. m), TUIR, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, co. 6, della DLgs 36/21, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali **non può superare** l'importo complessivo di **euro 15.000**.

In mancanza di chiarimenti, si ritiene opportuno corrispondere il **saldo** dei "**vecchi**" compensi **entro il 30.06.2023** e considerare gli stessi **esenti** fino alla soglia di **euro 10.000** nel rispetto delle disposizioni del Tuir (artt. 67 e 69).

Trattamento tributario del lavoro sportivo

Art. 51 e 52 – D.Lgs. 36/2021

Cosa fare in caso di pagamento di compensi dopo il 1° luglio per prestazioni di lavoro sportivo eseguite ex art. 67 Tuir entro il 30 giugno?

A titolo cautelativo si ritiene corretto procedere come segue:

1. Ai fini fiscali, dovranno essere considerati tassabili ex art. 36 dlgs 36/21, quindi andranno ad erodere la soglia complessiva dei 15.000 euro annuali previsti dalla norma transitoria per i lavoratori sportivi;
2. Ai fini INPS, le somme corrisposte a partire dal 1° luglio andranno ad erodere la franchigia di euro 5.000, quindi sulla parte eccedente i 5.000 euro sarà dovuta l'Inps;
3. Ai fini INAIL, purtroppo occorre ancora attendere, manca infatti il decreto che deve definire il minimale e i coefficienti applicabili ai lavoratori sportivi. Se l'Inail dovesse risultare dovuta anche sotto i 5.000 euro, allora è probabile che i tardivi pagamenti dei vecchi compensi andranno assoggettati anche a tale contributo assicurativo.

Trattamento tributario-previdenziale del lavoro sportivo

Prospetto di riepilogo

Compensi	Inps	Imposte	Inail
Fino a € 5.000	Esenti	Esenti	Dovuta?
Parte eccedente fino a € 15.000	Gestione Separata con riduzione 50% fino al 2027	Esenti	2/3 a carico Fip 1/3 lavoratore
Eccedenza sopra i 15.000 €	Gestione Separata con riduzione 50% fino al 2027	Irpef «ordinaria» e relative addizionali	2/3 a carico Fip 1/3 lavoratore

Lavoro Sportivo Area del Dilettantismo

Comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS)

L'**ASSOCIAZIONE** o **SOCIETÀ** destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a **comunicare al RAS** i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo.

La **comunicazione** al RAS **equivale a tutti gli effetti**, per i rapporti di lavoro sportivo in questione, **alle comunicazioni al centro per l'impiego** e deve essere effettuata **secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale**.

Il **mancato adempimento** delle comunicazioni comporta le **medesime sanzioni** previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego.

Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali (si tratta dei compensi **non superiori ad euro 5.000**).

Per le collaborazioni coordinate e continuative **l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro (LUL) è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del RAS**.

Nel caso in cui il **compenso annuale** non superi l'importo di **euro 15.000**, non vi è **obbligo** di emissione del relativo **prospetto paga**.

Le **disposizioni** relative al RAS **si applicano** a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (attualmente **01.07.2023**).

Lavoro Sportivo Area del Dilettantismo

SEMPLIFICAZIONI OPERATIVE PER LE COLLABORAZIONI NELL' AREA DEL DILETTANTISMO

- Almeno **1 giorno prima** dell'inizio della collaborazione, il **committente**, **tramite il RAS**, potrà **comunicare al Centro dell'Impiego** i dati del rapporto; potranno essere previste anche funzioni per forme di collaborazioni a chiamata.
- Il committente, sempre tramite il RAS, potrà **aprire** una sua **posizione INAIL** e **istituire**, all'interno del RAS, il **Libro Unico del Lavoro (L.U.L.)**. Per gli importi fino a 15.000 euro, non vi è obbligo di emettere il cedolino paga (busta paga), in quanto una apposita funzione del RAS consentirà di liquidare i compensi e calcolare i contributi previdenziali.
- **Entro il 16 del mese successivo**, tramite il RAS, sarà possibile predisporre il **modello F24** per il pagamento dei contributi previdenziali INPS.
- **Entro il mese successivo**, il committente, tramite il RAS, potrà provvedere alla **comunicazione INPS "UNIEMENS"**, contenente il dettaglio dei contributi versati (beneficiario, imponibile e contributo).
- **Nel mese di febbraio dell'anno successivo**, il committente, sempre tramite il RAS, potrà **comunicare all'INAIL** il totale dei **compensi erogati nell'anno** e liquidare il **saldo del premio** annuale.
- **Nel mese di marzo dell'anno successivo**, il committente potrà predisporre la **Certificazione Unica (CU)**, contenente il compenso erogato, le eventuali trattenute al collaboratore e i dati previdenziali; la CU dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate tramite professionisti/intermediari abilitati.
- **Nessun costo** sarà posto a **carico delle associazioni e società (FIP)** per l'utilizzo delle funzioni del RAS.

Rapporti co.co.co. amministrativo-gestionali

Art. 37 – D.Lgs. 36/2021

Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle SSD e ASD, delle FSN, delle DSA e degli EPS riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ex art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c.

Ai suddetti rapporti di collaborazione si applica la disciplina **INAIL**.

Il premio assicurativo è ripartito 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente.

L'attività dei soggetti in questione è **regolata come segue**:

- **ai fini previdenziali**, dall'art. 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, per cui:
 - hanno diritto **all'assicurazione previdenziale e assistenziale (Gestione separata INPS)**;
 - i contributi sono dovuti **solo sulla parte di compenso eccedente l'importo di euro 5.000**;
 - **fino al 31.12.2027** le aliquote contributive si applicano sul **50% dell'imponibile**.

Rapporti co.co.co. amministrativo-gestionali

Art. 37 – D.Lgs. 36/2021

- **ai fini tributari**, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'art. 36, co. 6, per cui:
- **fino** all'importo complessivo di **euro 15.000**, i compensi **non costituiscono base imponibile** ai fini fiscali (esenzione),
 - **superato il limite** di euro 15.000, la **sola parte eccedente** dei compensi **concorre a formare il reddito** del percipiente.

Sotto il profilo fiscale, pertanto, le suddette agevolazioni si applicano a **prescindere dalla tipologia del rapporto**, quindi anche in caso di **rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione** (ex art. 2, co. 2, lett. d), del D.Lgs. 81/2015) e **di lavoro autonomo**.

Si tratta di soggetti che normalmente non sono tesserati, ma che tuttavia garantiscono lo svolgimento delle attività sportive e il funzionamento delle associazioni, come, ad esempio, la segretaria dei corsi e l'associato di supporto al funzionamento delle strutture tecniche.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Giuseppe Papa
Dottore Commercialista – Revisore Legale

STUDIO PAPA
Tributario e Legale
info@studiopapa.net
www.studiopapa.net

      **#ITALBASKET**